

Carcere e sessualità: nuovi spiragli costituzionali.

di **Francesco Martin**

Sommario. 1. Premessa. – 2. Lo stato dell'arte. – 3. L'ordinanza del Magistrato di Sorveglianza di Spoleto. 4. Brevi conclusioni.

1. Premessa.

Nel momento in cui si pensa, in chiave giuridica o sociale, al carcere raramente vengono presi in considerazione alcuni aspetti della vita che caratterizzano ogni essere umano e che, pur non potendo essere difenditi come primari o vitali, rivestono una indiscussa importanza per l'armonico sviluppo ed il benessere della persona.

In particolare, per quanto attiene la pronuncia in esame, si fa riferimento al c.d. diritto alla sessualità dei detenuti, ovvero se la privazione della libertà personale comporti come conseguenza anche la compressione - o meglio privazione - di alcuni aspetti indefettibili della vita di relazione.

2. Lo stato dell'arte.

Se bene esaminiamo la questione la giurisprudenza non è la prima volta che si pronuncia sull'argomento.

La Corte costituzionale¹ aveva già avuto modo di evidenziare la problematica rilevando l'inaammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 18, comma 2, L. 26 luglio 1975, n. 354 (*Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà personale*), nella parte in cui prevede il controllo visivo del personale di custodia sui colloqui dei detenuti e degli internati, in tal modo impedendo loro di avere rapporti affettivi intimi, anche sessuali, con il coniuge o con la persona ad essi legata da uno stabile rapporto di convivenza.

La Corte infatti - nel censurare una richiesta il cui accoglimento avrebbe comportato un intervento additivo in una materia riservata alla discrezionalità del legislatore, in assenza di una soluzione costituzionalmente obbligata - aveva svolto argomentazioni volte ad evidenziare che il tema proposto con l'ordinanza di rimessione evoca una esigenza reale e fortemente avvertita e che merita ogni attenzione da parte del legislatore.

I Giudici costituzionali avevano posto in rilievo come l'esigenza di permettere alle persone detenute o internate di continuare ad avere rapporti affettivi,

¹ Cort. cost., 19.12.2012, n. 301.

anche a carattere sessuale, trovi nel nostro ordinamento una risposta soltanto parziale, rappresentata dall'istituto dei permessi premio, la cui fruizione è, però, preclusa a larga parte della popolazione carceraria in considerazione dei presupposti oggettivi e soggettivi richiesti dall'art. 30-ter L. 354/1954.

Secondo l'opinione del Tribunale rimettente, il diritto del detenuto in carcere ad avere rapporti sessuali con il coniuge o con il convivente *more uxorio*, nel più ampio contesto del diritto all'affettività, sarebbe ricompreso tra i diritti inviolabili dell'uomo: diritti che, sebbene ricevano limitazioni per effetto della condizione di restrizione della libertà personale, non possono essere annullati, così come anche affermato in alcune raccomandazioni del Consiglio d'Europa e in alcuni atti dell'Unione europea².

La preclusione posta di fatto all'esercizio del diritto sarebbe in contrasto anche con il principio di uguaglianza e ostacolerebbe il pieno sviluppo della persona del detenuto ed inoltre sussisterebbe un trattamento contrario al senso di umanità, tale da compromettere la funzione rieducativa della pena. Il divieto censurato, inoltre, determinerebbe anche il fenomeno dei cd. matrimoni bianchi in carcere, celebrati e non consumati e, ancora, impedirebbe la maternità contrastando quindi con l'art. 29 Cost.

Infine, sussisterebbe il contrasto con il precetto costituzionale che garantisce il diritto alla salute, dal momento che l'astinenza sessuale comporterebbe l'intensificazione di rapporti a rischio e la contestuale riduzione delle difese sul piano della salute, e non aiuterebbe uno sviluppo normale della sessualità "con nocive ricadute stressanti sia di ordine fisico che psicologico"³.

Il possibile rimedio che era stato paventato dal giudice a quo, la rimozione dell'obbligo di controllo a vista, avrebbe assicurato la compatibilità costituzionale della disciplina, dalla quale evidentemente si presume discenda una praticabilità di fatto delle effusioni tra i colloquanti.

Sotto il primo profilo, la Corte ha affermato che il controllo a vista del personale di custodia non ha come scopo specifico quello di impedire i rapporti affettivi intimi del recluso con il suo partner, ma persegue finalità generali di tutela dell'ordine e della sicurezza all'interno della struttura e di prevenzione dei reati. La Consulta ha stabilito, quindi, che l'asserita necessità di rimuovere tale conseguenza non giustifica la caduta di ogni forma di sorveglianza sui colloqui.

Sotto il secondo profilo, l'eliminazione del controllo visivo non basterebbe a realizzare l'obiettivo perseguito, dovendo necessariamente accedere ad una disciplina che stabilisca termini e modalità di esplicazione del diritto. Se

² A. Della Bella, *Il "Carcere duro", tra esigenze di prevenzione e tutela dei diritti fondamentali – presente e futuro del regime detentivo speciale ex art. 41 bis O.P.*, Milano, 2016.

³ S. Talini, *L'affettività ristretta*, in *Costituzionalismo.it*, 2015, fasc. 2.

quindi la questione di illegittimità costituzionale sollevata non ha ricevuto accoglimento da parte della Corte costituzionale, sono molte le disposizioni, in ambito comunitario, che tutelano – o cercano di tutelare – anche la sfera affettiva delle persone detenute.

Con riferimento alle Regole penitenziarie europee, particolare rilievo assumono le due raccomandazioni del Consiglio d'Europa riguardanti gli effetti sociali e familiari derivanti dalla detenzione: la Racc. 1340/1997 e la Racc. 2/2006 adottata dal Consiglio dei Ministri l'11 gennaio 2006.

All'art. 6 della prima, il legislatore sovranazionale invita gli stati membri a migliorare le condizioni previste per le visite da parte delle famiglie, predisponendo all'interno degli istituti penitenziari luoghi nei quali i detenuti abbiano la possibilità di incontrare i propri visitatori da soli.

La raccomandazione del 2006 specifica invece che i detenuti devono essere autorizzati a comunicare il più frequentemente possibile – per lettera, telefono o altri mezzi di comunicazione – con la famiglia, terze persone, rappresentanti di organismi esterni e a ricevere visite da dette persone.

Ancora il comma 4 della Regola n. 24 chiarisce che le modalità di esecuzione dei colloqui devono permettere ai detenuti di mantenere e sviluppare relazioni familiari il più possibile normali.⁴

Queste due raccomandazioni, benché non vincolanti, esprimono chiaramente l'esigenza di predisporre a livello nazionale strumenti idonei a garantire la piena esplicazione dell'individualità del detenuto, inclusa la sfera affettiva e sessuale⁵.

Ad ulteriore conferma della tendenza del regime penitenziario europeo, l'art. 1 lett. c) della Raccomandazione del Parlamento europeo n. 2003/2188 (INI) del 2004 annovera tra i diritti da garantire ai detenuti quello ad avere una vita affettiva e sessuale attraverso la predisposizione di misure e luoghi appositi⁶.

Il diritto all'affettività e alla sessualità dei ristretti trova affermazione anche nella Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e nella giurisprudenza dei giudici di Strasburgo.

In particolare, la Corte EDU individua negli artt. 8 e 12, che tutelano rispettivamente il diritto al rispetto della vita privata e familiare e il diritto al matrimonio, la base normativa di tale diritto. Alla luce dei limiti intrinseci a

⁴ A. La Villa, *Diritto all'affettività e alla sessualità: la realtà del Canton Ticino tra prassi e norma*, in *La dimensione dell'affettività in carcere. Uno studio sulla sessualità, la genitorialità e possibilità di procreazione nel sistema penitenziario*, in *Quaderni ISSP*, n. 13, 2015, p. 73 ss.

⁵ S. Talini, *op. cit.*

⁶ M. E. Salerno, *Affettività e sessualità nell'esecuzione penale: diritti fondamentali dei detenuti? L'atteggiamento italiano su una questione controversa*, in *Giur. Pen.*, 2017, n. 6.

queste disposizioni, la Corte è orientata nel senso da escludere che esista un obbligo positivo in capo agli stati parte di riconoscere ai detenuti un diritto assoluto ed incondizionato a godere di spazi ove consumare rapporti intimi con il proprio partner (diritto alla sessualità intramuraria). Infatti, la Corte ritiene che sia questa un'area in cui gli stati godono di ampia discrezionalità, venendo in considerazione questioni legate alle necessità e risorse dei singoli ordinamenti nazionale⁷.

Per questo motivo, essa individua quale principio generale quello secondo cui, allo stato attuale, restrizioni alla riservatezza nel corso delle visite possono essere giustificate per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza, a tutela della vittima dei reati ovvero per ragioni di prevenzione penale. A tal proposito, è opportuno precisare che le regole penitenziarie europee, in particolare la Regola n. 24, c. 2, prevede che tali limitazioni devono sempre garantire un contatto minimo accettabile ed il mantenimento e lo sviluppo di relazioni familiari il più possibile normali. Nonostante l'approccio prudente, è opportuno evidenziare che la Corte Europea non ha mancato di esprimere approvazione per i percorsi di riforma attuati in diversi stati europei in favore del regime delle conjugal visits, tese al miglioramento delle condizioni detentive e al reinserimento sociale del reo per mezzo del mantenimento dei legami familiari.

Conseguentemente, la Corte aveva affermato che il controllo a vista del personale di custodia non ha come scopo specifico quello di impedire i rapporti affettivi intimi del recluso con il suo partner, ma persegue finalità generali di tutela dell'ordine e della sicurezza all'interno della struttura e, ancora, di prevenzione dei reati, sicché l'ostacolo all'esercizio del diritto alla sessualità sarebbe una delle conseguenze indirette della norma in esame, stante la naturale esigenza di intimità connessa a tale tipo di rapporti.

La Corte aveva stabilito, quindi, che l'asserita necessità di rimuovere tale conseguenza non giustifica la caduta di ogni forma di sorveglianza sui colloqui.

Secondariamente, l'eliminazione del controllo visivo non sarebbe bastata a realizzare l'obiettivo perseguito, dovendo necessariamente accedere ad una disciplina che stabilisca termini e modalità di esplicazione del diritto.

Anche la giurisprudenza europea ha segnato un'evoluzione positiva nel panorama giurisprudenziale in tema di mantenimento dei contatti con il mondo esterno attraverso le visite familiari mediante l'esplicito riconoscimento, in capo agli Stati contraenti, di positive obligations derivanti

⁷ In Dickson c. Regno Unito, inizialmente la Corte si pronunciò contro la violazione dei diritti del detenuto che chiedeva la possibilità di fecondare in vitro, giustificando tale decisione sulla base di ragioni legate alla natura violenta del reato commesso e al benessere del nascituro; nel 2007 la Grande Camera ha dato segni di apertura, ribaltando la precedente decisione.

proprio dal diritto al rispetto della vita privata e familiari sancito all'art. 8 CEDU. L'orientamento prevalente si fonda sul fatto che, se è vero che una certa discrezionalità è riconosciuta alle autorità statali quando sono chiamate a decidere sulla questione delle visite familiari, è anche vero che tali autorità hanno il dovere di assistere i detenuti nella creazione e mantenimento dei legami extra-murari, offrendo in questo modo i mezzi per il reinserimento sociale degli stessi.

Quindi è necessario che, sul piano interno, le autorità statali forniscano ai soggetti ristretti e, se del caso, ai membri delle loro famiglie, una realistica opportunità di esercitare in maniera effettiva il diritto alle visite familiari. Orbene risulta evidente che l'obbligo positivo degli Stati è strettamente collegato alla necessità di una valutazione individuale. In altre parole, ogni qual volta uno Stato intenda limitare il diritto dei detenuti al mantenimento dei contatti con il mondo esterno o sia chiamato a valutare richieste relative alle visite familiari, è tenuto a prendere in considerazione i rischi e le esigenze del caso concreto⁸.

Di conseguenza, qualsiasi restrizione automatica sul tipo, sulla frequenza e sulla durata delle visite familiari è da ritenersi inammissibile, poiché impedisce o limita una valutazione che tenga in considerazione le peculiarità del caso specifico e non offre alcun margine di flessibilità per determinare se le restrizioni imposte dallo Stato siano appropriate o effettivamente necessarie in ogni singolo caso⁹.

Appare chiaro come la giurisprudenza comunitaria si sia orientata nel ritenere anche la sfera affettiva di un soggetto detenuto, meritevole di tutela rafforzata che – se inutilmente limitata – andrebbe a pregiudicare, prima che i diritti, la sfera emotiva e la salute del singolo. Si vuole quindi evitare, oltre alla operatività di meccanismi automatici volti ad escludere ad esempio le visite familiari e i colloqui con il coniuge e la prole, che la pena espianda si trasformi in una punizione, quasi dantesca, che annulli o faccia finta di non ritenere concreta e sussistente le normali esigenze e pulsioni di un soggetto ristretto.

La stessa Corte europea dei diritti dell'uomo, pur avendo escluso - nelle sentenze 4 dicembre 2007, Dickson contro Regno Unito e 29 luglio 2003, Aliev contro Ucraina - che gli articoli 8, paragrafo 1, e 12 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, prescrivano inderogabilmente agli Stati parte di permettere i rapporti sessuali all'interno della struttura carceraria aveva, però, espresso il proprio apprezzamento nei confronti del movimento di riforma in atto.

⁸ Corte EDU, Grande Camera, Khoroshenko c. Russia, Joint concurring opinion dei giudici Pinto De Albuquerque e Turković, §17.

⁹ M. E. Salerno, *Affettività in carcere e diritto alle visite familiari. A Strasburgo, tra affermazioni di principio e tutela effettiva*, in *Giur. Pen.*, 2019, n. 2-bis.

Più di recente la CEDU¹⁰ si è nuovamente pronunciata sulla questione, in particolare in merito alla portata del diritto all'affettività nella sua declinazione del diritto alla sessualità, delle persone detenute.

Il ricorrente lamentava la lesione del diritto a ricevere visite coniugali private in carcere e adduceva che le restrizioni ingiustificate e sproporzionate al suo diritto a ricevere visite intime della moglie violassero l'articolo 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo nella parte in cui riconosce e tutela il diritto al rispetto della vita privata e familiare.

Più nel dettaglio, il ricorrente, recluso per un lasso di tempo significativo in ragione di un numero considerevole di condanne, sin dall'inizio della sua detenzione avanzava – e vedeva accolte – numerose richieste di visita da parte della moglie, del figlio e di altri componenti familiari.

La Corte Edu ha però rigettato il ricorso negando la violazione dell'art. 8 CEDU.

La Corte, ricostruita la propria giurisprudenza in punto di risocializzazione e recupero dei condannati, ha ricordato che il diritto alla visita riconosciuto dall'ordinamento penitenziario polacco rappresenta non un diritto, bensì un beneficio subordinato alla buona condotta del detenuto.

Nel caso di specie, non poteva ravvisarsi nei rifiuti dell'Autorità nazionale un comportamento arbitrario o manifestamente irragionevoli; i provvedimenti di rigetto del giudice di sorveglianza polacco erano motivati esclusivamente alla luce della cattiva condotta del detenuto, e affinché questi intraprendesse un percorso di riabilitazione serio e continuativo.

In ultimo, concludono i giudici di Strasburgo, non è mai venuta meno la possibilità per il ricorrente di colloqui visivi controllati, scambio di corrispondenza e contatti telefonici.

La CEDU ha quindi ritenuto che non vi fosse stata alcuna compressione o violazione dei diritti fondamentali del ricorrente.

Anche la Corte di cassazione¹¹ ha avuto modo di esaminare la tematica in relazione alla detenzione di alcune riviste per soli adulti da parte di un soggetto sottoposto al regime detentivo di cui all'art. 41-bis O.P., negando che lo stesso potesse usufruire di tale periodico.

3. L'ordinanza del Magistrato di Sorveglianza di Spoleto.

La questione inerente al diritto alla sessualità dei detenuti ha di recente interessato il Magistrato di Sorveglianza di Spoleto¹².

In particolare, la pronuncia origina da reclamo presentato da un detenuto contro il divieto, impostogli dall'amministrazione penitenziaria, di svolgere colloqui intimi con i propri familiari, ed in particolare con la compagna.

¹⁰ C. eur. dir. uomo, Sez. I, sent. 1° luglio 2021, Lesław Wójcik c. Polonia.

¹¹ Cass. Pen., Sez. I, 11.10.21, n. 36865.

¹² Ord. 12.01.2023, n. 23.



Lo stesso inoltre evidenziava come, anche in assenza di permessi premio previsti in suo favore, un colloquio intimo costituisse l'unico strumento per esercitare il proprio diritto ad una serena relazione di coppia e ad assicurargli a pieno un ruolo genitoriale.

Orbene da un punto di vista normativo, con riferimento ai colloqui nell'istituto penitenziario, la vigilanza continua è imposta dall'art. 18, comma 3, O.P. che prevede che: «*i colloqui si svolgono in appositi locali, sotto il controllo a vista e non auditivo del personale di custodia*».

A ben vedere lo stesso regolamento di servizio del Corpo di Polizia Penitenziaria descrive le incombenze rimesse al personale in occasione dei colloqui dei detenuti con i familiari (art. 47, nella parte in cui prescrive che lo stesso debba vigilare durante il colloquio, assicurando che sia mantenuto un comportamento corretto, tale da non arrecare disturbo, sospendendo dal colloquio le persone che tengono un comportamento scorretto o molesto e riferendo al Direttore).

Ancora, ulteriori disposizioni regolamentari riprendono tale necessità, come ad esempio quando prevedono che il Direttore possa autorizzare lo svolgimento del colloquio anche per consentire ai familiari di fruire di un pasto insieme, in separati locali, ma sempre tenendo fermo l'obbligo imposto dalla normativa primaria di cui all'art. 18, comma 2, O.P.

Ciò che quindi resta radicalmente precluso all'interessato è la possibilità che il colloquio si svolga in un contesto in cui sia assicurata l'intimità, con un importante impatto nella dimensione familiare dell'incontro anche con i minori, ma con un dirimente effetto inibitorio rispetto alla possibilità di utilizzare il tempo del colloquio con il partner per rapporti intimi anche di tipo sessuale.

Emerge quindi un vero e proprio divieto di esercitare l'affettività in una dimensione riservata, e segnatamente la sessualità con il partner non detenuto in contesto penitenziario, in quanto l'ordinamento prevede soltanto una modalità di colloquio visivo con i familiari che impone il controllo a vista (art. 18, comma 3, O.P.).

Orbene nell'esaminare la questione il Magistrato di Sorveglianza ritiene che la stessa sia differente da quella già prospettata dalla Consulta nel 2012.

Quanto al profilo della rilevanza della stessa nel procedimento, il reclamante si duole del divieto, derivante dall'attuale normativa, di poter disporre di spazi di adeguata intimità, anche per esercitare la sessualità con la compagna nel momento in cui gli è consentito di svolgere con la stessa i colloqui visivi che prevedono la costante sottoposizione al controllo visivo della polizia penitenziaria.

L'ordinamento penitenziario tutela in modo peculiare, in particolare mediante i colloqui visivi e la corrispondenza telefonica, i rapporti dei detenuti con i congiunti, e tra questi certamente figura la persona convivente, con ricostruzione pacifica per l'amministrazione penitenziaria.

E nel caso in esame non potrebbe trovarsi una soluzione mediante l'utilizzo dei permessi premio da un lato, più prettamente specifico, perché il detenuto non dispone di un adeguato programma trattamentale e dall'altro, in via generale, perché già la Corte costituzionale con la pronuncia del 2012 aveva ritenuto che l'uso dei permessi premio avrebbe spostato il piano dell'esercizio di un diritto che, appare da annoverare tra quelli fondamentali della persona, verso l'orizzonte della primalità, precludendolo a chi si trovi nella condizione del condannato.

In merito alla non manifesta infondatezza il giudice di *prime cure* ritiene che a venire in rilievo appaia innanzitutto il diritto alla libera espressione della propria affettività, anche mediante i rapporti sessuali, quale diritto inviolabile riconosciuto e garantito, secondo il disposto dell'art. 2 Cost.

Si tratta di un diritto così qualificato dalla stessa giurisprudenza della Corte costituzionale, che ha esplicitato da tempo come l'attività sessuale sia indispensabile completamento e piena manifestazione del diritto all'affettività e non costituisca uno degli essenziali modi di espressione della persona umana che va ricompreso tra le posizioni soggettive direttamente tutelate dalla Costituzione ed inquadrato tra i diritti inviolabili della persona umana che l'art. 2 Cost. impone di garantire.

La forzata astinenza dai rapporti sessuali con i congiunti in libertà, inoltre, appare in contrasto anche con l'art. 13 Cost., con riferimento al comma 1, poiché di fatto determina una compressione della libertà personale che non appare giustificata in ogni caso da ragioni di sicurezza e che, perciò, finisce per tradursi in una sofferenza aggiuntiva rispetto alla privazione della libertà, che già inevitabilmente deriva dalla restrizione carceraria.

In tal senso, dunque, si appalesa un contrasto anche con l'art. 13, comma 4, Cost., poiché un'amputazione così radicale di un elemento costitutivo della personalità quale la dimensione sessuale dell'affettività, finisce per configurare una forma di violenza fisica e morale sulla persona detenuta che, nella mancanza di una giustificazione sotto il profilo della sicurezza, si volge in mera vessazione, umiliante e degradante, per altro non soltanto per il condannato, ma per la persona con lui convivente, cui pure viene interdetto l'accesso a quella sessualità e alla genitorialità che potrebbe, ove lo si volesse, derivare, inibendo per un tempo variabile, ma che potrebbe anche rivelarsi dirimente in termini negativi, le possibilità per la coppia di generare figli.

È in questa chiave che, dunque, attraverso il richiamo all'art. 117, comma 1, Cost., sembra venire in rilievo una violazione dell'art. 3 CEDU, poiché appunto la imposta privazione della dimensione sessuale dell'affettività con il partner sembra apprezzarsi quale trattamento inumano e degradante, a fronte della rinuncia da parto della legge penitenziaria a valutare la possibilità di un bilanciamento tra esercizio del diritto ed esigenze di sicurezza, con ciò determinando un'afflittività maggiore di quanto necessario alla condizione

detentiva, certamente tale da comportare effetti dannosi per la salute psico-fisica della persona detenuta.

Il divieto di svolgere colloqui intimi con il partner in libertà si appalesa poi in contrasto con la protezione della famiglia derivante dal combinato disposto degli art. 29, 30 e 31 Cost., nella misura in cui la stessa deve trovare nella legge forza e sostegno per costituirsi, ma anche per assicurare a tutti i suoi componenti protezione.

In questa chiave, invece, del tutto distonica è la previsione di un divieto che logora i rapporti di coppia, che rischia di spezzarli a fronte del protrarsi del tempo in cui la fondamentale componente della sessualità non può essere esercitata, e di fatto pone precondizioni non perché, al rientro in libertà della persona detenuta, la stessa possa tornare alla propria famiglia con maggiori chance di reinsediarsi nella pienezza del proprio ruolo, ma avendo vissuto un periodo, breve o lungo, nel quale gli è stata imposta una innaturale astinenza dal vincolo unitivo del rapporto sessuale con il/la partner.

Ciò pregiudica, per altro, la stessa possibilità di accedere alla genitorialità, e mina, anche in contesti in cui la coppia non abbia fatto accesso agli istituti del matrimonio o dell'unione civile, il diritto dei figli alla serenità del rapporto di coppia tra i genitori, condizione non secondaria per lo sviluppo della propria personalità.

Il dispositivo di legge impediente gli incontri intimi, anche a carattere sessuale, sembra dunque in contrasto anche con l'art. 32 Cost. non potendo in tal senso dubitarsi delle dirimenti conseguenze negative derivanti dal protrarsi di una forzata astinenza dai rapporti sessuali con il partner in libertà, e più in generale dall'assenza di un momento privato in cui vivere la propria relazione.

Il Magistrato di sorveglianza di Spoleto ha quindi sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 O.P. nella parte in cui non prevede che alla persona detenuta sia consentito, quando non ostino ragioni di sicurezza, di svolgere colloqui intimi, anche a carattere sessuale, con la persona convivente non detenuta, senza che sia imposto il controllo a vista da parte del personale di custodia, per contrasto con gli art. 2, 3, 13, commi 1 e 4, 27, comma 3, 29, 30, 31, 32 e 117, comma 1 Cost., quest'ultimo in rapporto agli art. 3 e 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

4. Brevi riflessioni conclusive.

Il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza ha avuto il pregio di porre l'attenzione su una tematica che, nella dinamica delle questioni che caratterizzano l'ordinamento penitenziario, molto spesso viene tralasciata.

Pare inutile negare che il diritto alla sessualità non sia connotato da quel requisito di importanza necessario per il concreto e armonico sviluppo della singola persona detenuta, nonché del suo futuro reinserimento nella vita comunitaria e familiare.



È quindi positivo che il Giudice delle leggi sia chiamato a pronunciarsi su tale argomento che reca in sé molteplici problematiche ed aspetti che caratterizzano la quotidianità della maggior parte dei detenuti negli istituti penitenziari i quali vedono, almeno in via di possibilità, pregiudicati i loro diritti costituzionalmente garantiti, subendo una doppia ed ingiustificata afflizione.

Bisognerà quindi attendere la pronuncia della Corte costituzionale che, nel silenzio del legislatore, potrebbe risolvere positivamente la questione.